

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2014, n. 598.

Art. 17 regolamento regionale n. 6/2010 - Adozione del disciplinare dei compensi dei componenti delle commissioni di concorso.

N. 598. Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio con la quale si adotta il disciplinare in oggetto e se ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Riommi)

ALLEGATO "A"

**AREA ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AUTONOMIE LOCALI**

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

DISCIPLINARE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Con il presente disciplinare sono determinati i compensi dei componenti delle Commissioni esaminatrici delle procedure di reclutamento del personale, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento regionale 19 marzo 2010, n. 6 "Regolamento dei concorsi" (di seguito REGOLAMENTO DEI CONCORSI).
2. Il presente disciplinare è adottato in attuazione e in conformità a quanto previsto dal Titolo IV – Commissioni esaminatrici - del REGOLAMENTO DEI CONCORSI e tenuto conto delle disposizioni dell'art. 9 della LR n. 4/2011 "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2011 IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE" e s.m.i., degli atti di indirizzo della Giunta regionale in materia di semplificazione, trasparenza, prevenzione della corruzione, applicazione delle misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, della Disciplina interna in materia di orario di lavoro e del Disciplinare delle trasferte e spese di missione dei dipendenti regionali adottato con DGR n. 878 del 29.07.2013.

ART. 2

COMPENSI

1. A ciascun componente esterno delle Commissioni esaminatrici delle procedure di reclutamento del personale viene corrisposto un compenso base differenziato come segue:

Categoria/Area	Compenso Presidente	Compenso Componente
B	€ 100	€ 80
C - D	€ 200	€ 160
Dirigenza	€ 250	€ 200

2. Il compenso di cui al comma 1 è integrato, per le procedure che prevedono prove di esame, con un compenso aggiuntivo di € 0,35 per ciascun candidato presente alle prove di esame per posizioni di categoria B, di € 0,40 per posizioni di categoria C e D, di € 0,50 per posizioni di qualifica dirigenziale.
3. In ogni caso i compensi spettanti ai sensi del comma 1 e 2 non possono eccedere l'importo complessivo di € 400,00 per le procedure di reclutamento relative alla categoria B, di € 1.000,00 per le procedure di reclutamento relative alla categoria C e D e di € 1.500,00 per le procedure di reclutamento relative all'Area della Dirigenza. I limiti di cui al presente comma sono aumentati del 20% per il presidente.

4. Di norma lo svolgimento dei lavori delle Commissioni esaminatrici è organizzato in modo da contenere la partecipazione dei componenti dipendenti dell'amministrazione della Giunta regionale entro il normale orario di lavoro, ferme restando le determinazioni assunte dal Presidente in considerazione delle specifiche esigenze della procedura concorsuale. Per i componenti dipendenti dell'amministrazione della Giunta regionale la partecipazione ai lavori delle Commissioni esaminatrici nei giorni e secondo gli orari fissati dal presidente, è computata ai fini dell'assolvimento del debito orario giornaliero. Eventuali eccedenze rispetto all'orario di lavoro, debitamente comprovate mediante attestazione del Presidente della Commissione e previa convalida del dirigente responsabile della struttura di assegnazione, sono regolate dalle disposizioni della Disciplina interna dell'orario di lavoro del personale delle categorie professionali, in materia di gestione e controllo crediti e debiti orari.
5. Per i componenti interni delle Commissioni esaminatrici di qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa, resta ferma l'applicazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari di riferimento, in materia di trattamento economico e di orario di lavoro e conseguentemente non è ammesso alcun compenso né recupero e/o riposo compensativo, per le attività connesse alla partecipazione ai lavori delle Commissioni esaminatrici.
6. Al personale dipendente dell'amministrazione della Giunta regionale, impiegato nell'attività di assistenza e vigilanza durante lo svolgimento delle prove d'esame, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del REGOLAMENTO DEI CONCORSI, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. In caso di designazione in qualità di presidente e/o componente delle commissioni esaminatrici di personale di enti e/o agenzie regionali strumentali e/o società partecipate dalla Regione, si applicano le disposizioni previste per i dipendenti dell'amministrazione della Giunta regionale.

ART. 3

COMPENSI MEMBRI ESPERTI AGGREGATI

1. Ai membri aggregati esperti in lingua straniera o informatica o in altre materie la cui conoscenza sia richiesta in relazione alla posizione da ricoprire, nominati ai sensi dell'art. 14, comma 7, del REGOLAMENTO DEI CONCORSI, è corrisposto un compenso base pari a € 40,00 per le procedure di reclutamento per posizioni di categoria B, a € 80,00 per le procedure di reclutamento per posizioni di categoria C e D, a € 100,00 per le procedure di reclutamento per posizioni di qualifica dirigenziale.
2. Il compenso di cui al comma 1 è integrato, con un compenso aggiuntivo di € 0,35 per ciascun candidato presente alle prove di esame per posizioni di categoria B, di € 0,40 per ciascun candidato presente alle prove di esame per posizioni di categoria C e D, di € 0,50 per ciascun candidato presente alle prove di esame per posizioni di qualifica dirigenziale.
3. Il compenso corrisposto ai sensi dei commi precedenti non può superare complessivamente l'importo di € 320,00 per le procedure di reclutamento relative alla categoria B, di € 800,00 per le procedure di reclutamento relative a posizioni di categoria C e D, di € 1.200,00 per le procedure di reclutamento relative a posizioni di qualifica dirigenziale.

ART. 4

RIMBORSO SPESE

1. E' riconosciuto il rimborso delle spese documentate di viaggio ai componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale impiegato nell'attività di assistenza e vigilanza, a condizione che la sede di svolgimento dei lavori della Commissione sia diversa dalla ordinaria sede di lavoro e dal luogo di residenza o domicilio o dimora abituale. Il rimborso delle spese di viaggio è ammessa alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal Disciplinare delle trasferte e delle spese di missione dei dipendenti regionali adottato con DGR n. 878 del 29.07.2013.
2. In caso di seduta delle Commissioni esaminatrici della durata di almeno sei ore è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di vitto per un pasto, nella misura fissata dal Disciplinare delle trasferte e delle spese di missione dei dipendenti regionali adottato con DGR n. 878 del 29.07.2013 e a condizione, per i componenti interni, che la sede di svolgimento dei lavori della Commissione sia diversa ovvero distante più di dieci chilometri dalla ordinaria sede di lavoro. Nel caso in cui la sede dei lavori della Commissione coincida con la ordinaria sede di lavoro ai componenti interni spetta il buono pasto in base alle disposizioni contrattuali vigenti.
3. E' ammesso altresì il rimborso delle spese documentate di pernottamento e di vitto per due pasti giornalieri per i componenti esterni la cui sede di lavoro e il cui luogo di residenza, domicilio o dimora abituale siano esterni al territorio regionale, nella misura massima giornaliera di € 120,00 e di € 61,20, rispettivamente per alloggio e vitto.

ART. 5

COMPENSI COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONI

1. In caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti esterni di queste ultime è corrisposto il compenso base di cui all'art. 2, comma 1, ridotto del 50%, ferma restando l'applicazione dell'art. 4 in tema di rimborso spese.

ART. 6

DIMISSIONI E DECADENZA COMPONENTI

1. In caso di dimissioni e/o decadenza dei componenti delle commissioni esaminatrici i compensi sono corrisposti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

ART. 7

PUBBLICAZIONE INCARICHI

1. Gli incarichi di presidente/componente di Commissione esaminatrice, conferiti ai sensi dell'art. 14, comma 7, del REGOLAMENTO DEI CONCORSI, il curriculum e il relativo compenso, sono pubblicati nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale dell'amministrazione della Giunta regionale.

ART. 8**INOSSERVANZA DEI TERMINI PROCEDIMENTALI**

1. I compensi previsti dal presente disciplinare non possono essere corrisposti nel caso in cui la Commissione esaminatrice non osservi il termine massimo di sei mesi previsto per la conclusione della procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 15, comma 7, del REGOLAMENTO DEI CONCORSI.
2. Nel caso di inosservanza motivata del termine di cui al comma 1, risultante da apposita motivata relazione della Commissione esaminatrice, così come previsto dall'art. 15, comma 7, del REGOLAMENTO DEI CONCORSI, spetta alla Giunta regionale ogni determinazione conseguente in merito alla eventuale corresponsione dei compensi anche eventualmente in misura ridotta.

ART. 9**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente disciplinare sostituisce le precedenti disposizioni in materia di compensi dei componenti delle Commissioni esaminatrici di concorso con particolare riferimento alla DGR n. 649 del 26 maggio 2004 "*Commissione esaminatrice concorsi selezioni pubbliche. Determinazioni in merito ai compensi*".
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare in materia di semplificazione, trasparenza, prevenzione della corruzione, orario di lavoro e di trattamento economico del personale dipendente si applicano le disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.